



COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO

03030

PROVINCIA DI FROSINONE

Tel. 0776/1790070 — Piazza Umberto I n.16
Email: info@comune.campoliappennino.fr.it

Partita IVA 00253600605
PEC: comune.campoliapp@pec.it

DISCIPLINARE TECNICO-OPERATIVO

Gestione della Raccolta Differenziata mediante contenitori dotati di tecnologia RFID

Art. 1 - Finalità e Funzionamento della tecnologia RFID

1. La tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) si basa sull'inserimento nei mastelli di un microchip contenente un codice alfanumerico associato univocamente all'intestato della posizione TARI (utenza domestica o non domestica).
2. Ad ogni svuotamento, il lettore in dotazione agli automezzi della raccolta legge il microchip, registrando in tempo reale la data, l'ora, la tipologia del rifiuto conferito e l'utenza associata.
3. Tale sistema consente di tracciare la qualità dei conferimenti e di creare le basi informatiche e gestionali per la progressiva applicazione della Tariffa Puntuale (TARIP).

Art. 2 - Obbligatorietà e Consegna dei Mastelli

1. A partire dal **1° Novembre 2026**, l'utilizzo dei nuovi mastelli con RFID è **obbligatorio e vincolante**.
2. I contenitori sono forniti in comodato d'uso gratuito ed esclusivamente agli intestatari TARI (o loro delegati) muniti di Tessera Sanitaria / Codice Fiscale.
3. È severamente vietato scambiare, cedere a terzi o utilizzare mastelli associati ad altre utenze TARI.

Art. 3 - Modalità di Esposizione e Conferimento

1. I contenitori devono essere esposti su suolo pubblico, all'esterno della propria abitazione/attività, esclusivamente nei giorni e negli orari previsti dal Calendario di Raccolta vigenti.
2. I mastelli devono essere esposti ben chiusi e con il microchip leggibile (senza ostacoli fisici o manomissioni al tag RFID).
3. Dopo lo svuotamento, il contenitore deve essere ritirato dal suolo pubblico a cura dell'utente nel più breve tempo possibile.

Art. 4 - Obbligo dal 1° Novembre, Mancato Ritiro e Segnalazione di Non Conformità

1. A decorrere dal **1° Novembre 2026**:
 - **Nessun rifiuto verrà ritirato** se esposto all'interno di vecchi contenitori privi di microchip RFID.
 - **Nessun rifiuto verrà ritirato** se esposto in sacchi sciolti abbandonati all'esterno del mastello previsto per quella frazione merceologica.
 - In caso di rifiuto non conforme, errato frazionamento o mancato utilizzo del mastello RFID, l'operatore **non effettuerà il ritiro** e apporrà sul contenitore/sacco un bollino adesivo rosso con la dicitura **"RIFIUTO NON CONFORME / MANCATO RITIRO"**.
2. L'utente ha l'obbligo di riportare all'interno della propria proprietà il rifiuto non ritirato, ri-selezionarlo correttamente ed esporlo nel giorno del calendario previsto.

Art. 5 - Controllo, Vigilanza e Sanzioni

1. La Polizia Locale e gli Ispettori Ambientali preposti effettueranno controlli periodici sul corretto conferimento e sull'utilizzo dei nuovi mastelli.

2. Le violazioni al presente Disciplinare (esposizione di vecchi contenitori, abbandono di sacchi, uso di mastelli altrui, mancato ritiro dei mastelli dal suolo pubblico) saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 ad € 500,00**, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006.